



COMUNE DI CATENANUOVA

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI ENNA

Prot. nr. 8354 del 25-07-2018

Oggetto: Centro Comunale di raccolta (C.C.R.) per la differenziazione dei rifiuti urbani da attivarsi provvisoriamente presso l'opificio nr. 21 della zona artigianale – Disposizioni.

ORDINANZA nr. 29 del 24 luglio 2018

IL SINDACO

Premesso che:

- con delibera di C.C. nr. 9 del 24.04.15, questo Comune ha istituito l'A.R.O. in forma singola individuando il territorio del comune di Catenanuova come Ambito Territoriale Ottimale di riferimento, ponendo in essere gli atti propedeutici per assicurare la gestione ordinaria del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, nel rispetto delle leggi vigenti in materia;
- il "Piano di gestione dei servizi dei rifiuti solidi urbani" è stato approvato da questo Comune con delibera di C.C. nr. 40 del 16.09.15;
- il sopra citato piano è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi Pubblici Utilità – Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, giusta nota prot. nr. 5640 del 18.06.15;
- il sopra citato "Piano" è divenuto esecutivo per il decorso del termine previsto dall'Ordinanza 2 Rif del Presidente della Regione in assenza di approvazione formale da parte del Dipartimento regionale;

Atteso che:

- il D. Lgs. nr. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii., disciplina il sistema di gestione dei rifiuti, imponendo ai Comuni il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;
- la legislazione vigente codifica quale prioritario obiettivo delle Amministrazioni Comunali la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero di materiali finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata imposte dalla Regione Siciliana;
- la gestione dei rifiuti, di qualsiasi provenienza, costituisce attività di interesse pubblico e come tale è regolamentata e disciplinata per garantire la protezione dell'ambiente e dell'uomo;
- l'art. 9, comma 4, lettera a) della L.R. nr. 9/2010 prevedeva già per l'anno 2015 la R.D. pari al 65% e il recupero di materia pari al 50%;
- gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale sono:
 - migliorare in termini di efficienza e di recupero la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrità;
 - tutelare il decoro urbano, ambientale e paesaggistico;
 - implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantità da smaltire e sull'incremento della quota del materiale da riciclare;
 - la valorizzazione delle diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - la riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - la promozione di comportamenti più corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;
- la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio costituisce obbligo di legge ai sensi del già citato D. Lgs. nr. 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 34 della L.R. nr. 3 del 17.03.2016 prevede il tributo speciale per il conferimento in discarica (Ecoincentivo), disciplinando forme di riduzione dell'imposizione tributaria nell'ipotesi di aumento delle percentuali della R.D. e di aumento nell'ipotesi inversa;

Preso atto che:

- con precedente Ordinanza nr. 12 del 30.03.18, in applicazione dell'art. 191 del D. Lgs. nr. 152/06 e ss. mm. ed ii, è stato affidato il servizio *de quo* comprensivo dell'avvio della raccolta differenziata alla ditta "Co.Ge.Si. - s.r.l. - Servizi Ambientali", con sede in S. Giuseppe Jato (PA), al fine del raggiungimento degli obiettivi minimi previsti dalle vigenti normative in materia di raccolta differenziata;
- con ulteriore Ordinanza nr. 14 del 11.04.18, è stata avviata la raccolta differenziata, programmandone e regolarizzandone le modalità, le metodologie, i criteri e i sistemi, al fine di raggiungere nei minori tempi possibili gli obiettivi previsti per legge;

Rilevato che:

- la differenziazione dei rifiuti comporta una notevole riduzione dei rifiuti solidi urbani da sottoporre a conferimento in discarica, nonché la necessaria messa in sicurezza dei rifiuti prodotti nel territorio comunale ai fini dello smaltimento e/o avvio al recupero;
- si rende necessario stoccare provvisoriamente il rifiuto differenziato, prima del successivo trasporto negli impianti di trattamento e recupero finale, presso un idoneo sito (C.C.R.) debitamente custodito, recintato, munito di idonei contenitori per differenziarne la raccolta, nonché di quei requisiti minimi ed indispensabili per rendere un Centro Comunale di Raccolta conforme alle vigenti norme in materia;

Dato atto che:

- nelle more della realizzazione del Centro Comunale di Raccolta definitivo, è necessario valutare l'urgente necessità di procedere al ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, come suggerito dalla ordinanza nr. 20/Rif del 14.07.15 e segg., la cui procedura di attuazione è indicata dall'art. 191 del D.Lgs. nr. 152/2006, al fine di garantire un adeguato livello di tutela della salute e dell'ambiente nell'ambito comunale;
- il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, di cui all'art. nr. 191 del D. Lgs. nr. 152/2006, è dettato, nel caso in specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e l'ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario alla realizzazione di un nuovo Centro Comunale di Raccolta previsto nel piano di intervento dell'A.R.O. di Catenanuova;
- nelle more dell'esecuzione dei succitati interventi, non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di fare fronte all'eccezionale situazione venutasi a determinare;
- senza l'adozione di tale provvisoria misura, si determinerebbe un aumento dei rischi legati alla sicurezza ed all'igiene pubblica facilitandosi il ricorso all'abbandono indiscriminato dei rifiuti o alla commistione degli stessi nella frazione indifferenziata;
- la messa in funzione di un Centro Comunale di Raccolta dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata è ritenuta da questa Amministrazione strategica ed imprescindibile all'interno della dinamica della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, attività qualificabile come servizio pubblico essenziale e pertanto non interrompibile;

Richiamato:

- l'art. 3 dell'Ordinanza n. 5/rif del 07.06.2016 adottata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela dei Territorio e del Mare, il quale impone ai Comuni, stante lo stato di emergenza venutosi a creare in Sicilia, l'adozione di ogni azione utile per incrementare le percentuali di Raccolta Differenziata che doveva determinare, alla data del 30.11.2016 l'incremento di almeno 6 punti percentuali rispetto ai dati ISPRA - ARPA Sicilia anno 2015 e ordina, quindi, nuove e più restrittive norme ai fini del raggiungimento di tale obiettivo volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;
- il comma 8 del predetto art. 3 dell'Ordinanza 5/rif del 07.06.2016, il quale impone ai Sindaci di attivare entro dieci giorni ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata così da ridurre le quantità di rifiuti conferiti in discarica;

Considerata la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale anche nelle more della realizzazione del Centro Comunale di Raccolta;

- al fine di preservare con il recupero dei rifiuti l'ambiente da ulteriori forme di inquinamento e permette il risparmio di notevoli risorse naturali;
- al fine di agevolare l'incremento della raccolta differenziata, i Sindaci, per il tramite dei propri Uffici, dovranno individuare, se necessario, apposite aree già autorizzate o da autorizzare anche in via contingibile ed urgente, dotate dei requisiti minimi e necessarie previste dalla normativa vigente del settore per il deposito temporaneo delle frazioni;

Ritenuto che necessita intervenire, ai sensi e per gli effetti degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, nr. 267, con misure mirate ad una maggiore prevenzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo da parte dei cittadini ed imprese dei servizi di gestione dei rifiuti urbani e della raccolta differenziata, nonché del momentaneo stoccaggio dei rifiuti separati per tipologia in aree ritenute idonei, anche se a tempo determinato e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione degli obblighi di legge;

Visto:

- l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 5/Rif del 7/06/2016 e ss.mm. ii.;
- la propria Ordinanza n. 14 del 11.04.18 con la quale è stata avviata la raccolta porta a porta in tutto il territorio comunale, dei rifiuti solidi urbani in modo differenziato;
- l'art. 191, comma 1, del Dlgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., che così recita "... qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ... il Sindaco può emettere ... ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni, vigenti, garantendo un elevato livello della salute e dell'ambiente;"
- l'art. 198 del Dlgs. n. 152/06 che attribuisce ai comuni le competenze in materia di gestione dei rifiuti urbani;
- gli artt. 50 e 54 del D.L. 18.08.2000 n. 267 e ss.mm.ii. che prevedono l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti adottate dal Sindaco in caso di emergenza sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, nonché al fine di pervenire ed eliminare potenziali pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
- l'ordinanza del Presidente della Regione Sicilia 20/Rif del 14.07.2015 ed in particolare l'art. 8 (attività straordinarie per l'incremento della percentuale di raccolta differenziata);
- il D.A. nr. 1201 del 30.07.2015;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 08.04.2008, così come modificato ed integrato dal D.M. 13.05.2009, relativo alla disciplina dei Centri Comunali di Raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato;
- l'art. 3 dell'Ordinanza 04/Rif del 07.06.2018;
- il D. Lgs. nr. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'O.A.EE.LL., vigente nella Regione Siciliana;
- il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27.07.1934 nr. 1265 e ss.mm.ii.;
- gli elaborati progettuali, redatti dal Settore Tecnico Comunale, in merito all'adeguamento dell'opificio nr. 21 della zona artigianale, sito in c.da "Piano Mulino", a Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) temporaneo e provvisorio;
- il parere igienico/sanitario, prot. nr. 8030 del 16.07.18, reso dall'A.S.P. – EN – Ufficiale Sanitario Locale;
- la delibera di G.M. nr. 85 del 18.07.18;

Ritenuto di dover utilizzare, nelle more della realizzazione del C.C.R. previsto nel piano dall'A.R.O., nonché nei programmi di finanziamento della Regione Siciliana, l'opificio nr. 21 della zona artigianale, sito in c.da "Piano Mulino", identificato al foglio nr. 9 - p.lla nr. 483 del N.C.T., a Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) temporaneo e provvisorio per i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, che consentirebbe di poter continuare a produrre rilevanti riscontri positivi sotto il profilo igienico ambientale, contribuendo in modo efficace alla riduzione del fenomeno di

abbandono incontrollato dei rifiuti e al loro conferimento indifferenziato nel normale circuito di raccolta dei rifiuti;

per i motivi sopra specificati che qui si intendono espressamente indicati

O R D I N A

Per le motivazioni espresse in premessa con i poteri conferiti, di cui all'art. 191 del D. Lgs. nr. 152 del 03.04.06 e ss.mm.ii., sussistendo le condizioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ed al fine di evitare l'insorgere di emergenze igienico sanitarie, di ordine pubblico e sociale:

1. Attivare, per le ragioni meglio precisate in premessa, un Centro Comunale di Raccolta (C.C.R.) temporaneo e provvisorio per i rifiuti della raccolta differenziata nell'opificio nr. 21 della zona artigianale, sito in c.da "Piano Mulino", identificato al foglio nr. 9 - p.la nr. 483 del N.C.T., per la durata di mesi 12 (dodici) e cioè dal 24 luglio 2018 a tutto il 24.07.2019;
2. Attenersi, in considerazione della natura provvisoria e temporanea dell'area, a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di Centri Comunali di Raccolta sulla durata del deposito di ciascuna frazione merceologica stoccata ed in particolare alle seguenti condizioni poste dall'A.S.P. - EN - Ufficiale Sanitario Locale con parere citato in premessa:
 - Non è consentita attività di trattamento e/o lavorazione e trasformazione delle varie frazioni dei rifiuti, fatta eccezione le riduzioni volumetriche di carta e cartone;
 - I rifiuti di carta e cartone, sotto individuati, devono essere protetti dagli agenti atmosferici;
 - Dovranno essere previsti attività per garantire il contenimento di polveri e di odori, nonché periodi interventi di disinfestazione e di derattizzazione del sito;
3. Attivare l'area, di cui al precedente punto 1), per il frazionamento dei seguenti rifiuti distinti per tipologie omogenee:
 - C.E.R. 150101 imballi in cartone e carta;
 - C.E.R. 200101 rifiuti di carta e cartone;
 - C.E.R. 150102 imballi in plastica;
 - C.E.R. 200139 rifiuti plastici;
 - C.E.R. 150103 imballi in legno;
 - C.E.R. 200138 rifiuti legnosi;
 - C.E.R. 200102 rifiuti in vetro;
 - C.E.R. 150107 imballi in vetro;
 - C.E.R. 200102 rifiuti in vetro;
 - C.E.R. 200140 rifiuti in metallo;
 - C.E.R. 200201 sfalci e potature;
 - C.E.R. 200307 rifiuti ingombranti;
 - C.E.R. 200201 rifiuti organici da verde da potatura;
 - C.E.R. 200307 rifiuti ingombranti.

D I S P O N E

Di affidare la gestione del Centro Comunale di Raccolta "de quo" alla ditta "Co.Ge.Si - s.r.l. - Servizi Ambientali" avente sede a S. Giuseppe Jato (PA) in via Pergole, 3 (P. IVA: 06157270825), già affidataria del servizio dei gestione dei rifiuti solidi urbani, giusta precedente Ordinanza nr. 12 del 30.03.18 e con l'obbligo del rispetto delle leggi vigenti in materia e comunque per l'intero periodo di cui alla citata O.S. nr. 12/18, compreso eventuali proroghe.

D I S P O N E A L T R E S I

1. che l'attuazione della presente Ordinanza è demandata:
 - a) al Responsabile del Settore Tecnico Comunale per la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti pattuiti con la ditta esecutrice dei servizi ambientali e delle vigenti norme di legge in materia;

- b) al Comandante della Polizia Locale per le attività di controllo, di vigilanza, di accertamento e l'applicazione di eventuali sanzioni;
- c) alla ditta affidataria pro tempore di cui ne è disposta la gestione e la manutenzione della stessa;
2. che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale *on-line* del Comune;
3. che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;
4. che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante divulgazione e pubblicizzazione nei luoghi pubblici comunali;
5. che copia del presente provvedimento sia trasmessa a cura del Settore Affari Generali alle seguenti Autorità per le rispettive competenze :
- Al Presidente della Regione Siciliana;
 - A sua Eccellenza il Prefetto della Provincia di Enna;
 - Alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Enna;
 - Al Commissario Straordinario del Libero Consorzio dei Comuni di Enna;
 - Al Commissario Straordinario della S.R.R. – EN – A.T.O. 6;
 - Alla locale Stazione dei Carabinieri;
 - All' A.S.P. – EN – Ufficiale Sanitario Locale;
 - Alla ditta "Co.Ge.Si – s.r.l. – Servizi Ambientali" avente sede a S. Giuseppe Jato (PA) in via Pergole, 3;
 - Al Responsabile del Settore Tecnico Comunale;
 - Al Comandante della Polizia Locale;
6. che copia del presente provvedimento sia trasmesso via *pec* alla ditta gestore pro-tempore del servizio di Gestione dei Rifiuti .

INFORMA

che le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono tenute, ai sensi della L. nr. 689/1981, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazione alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

chiunque da porre in essere atti e/o comportamenti in violazione della presente ordinanza, pena l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

Dalla Residenza Municipale, li 24 LUG, 2018.....



Il Sindaco

(dott. Carmelo Scravaglieri)